

# Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

Dott. Grazia Marchesini  
Dott. Alberto Ferrari  
Dott. Federica Simoni  
Dott. Enrico Ferra

❖  
Dott. Francesco Ferrari  
Dott. Riccardo Righi

❖  
Avv. Isabella Simoni

Bologna, 05/03/2020

Ai Signori Clienti  
Loro Indirizzi

-----

## CIRCOLARE N. 14/2020 - EFFETTI IVA DELL'USCITA DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA (BREXIT)

Con la presente lo Studio riassume le principali **novità** in ambito di **imposta sul valore aggiunto** derivanti dal processo cosiddetto "**Brexit**", ovvero l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. "Brexit"). Gli elementi essenziali dell'accordo sono rappresentati:

- dalla previsione di un **periodo transitorio dall'1.2.2020 al 31.12.2020**, durante il quale **rimangono vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell'Unione europea**, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
- dall'**uscita effettiva** del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell'Unione europea, **a decorrere dall'1.1.2021**.

### **PERIODO TRANSITORIO (1.2.2020 - 31.12.2020)**

Fino al 31.12.2020 **agli effetti fiscali e doganali, il territorio del Regno Unito continuerà a far parte del territorio dell'Unione Europea**. Gli scambi di beni tra il Regno Unito e gli altri Stati membri saranno dunque regolati ancora dalle norme armonizzate in materia di IVA, dogane e accise.

In particolare, gli scambi tra operatori economici dell'Unione Europea con operatori del Regno Unito o viceversa continueranno ad essere regolati dalle norme in materia di "**scambi intracomunitari**" (**articolo 41**, DPR 331/93 per le cessioni di beni e **articolo 38**, DPR 331/93 per gli acquisti di beni).

### **USCITA EFFETTIVA (dall'1.1.2021)**

A decorrere dall'1 gennaio 2021, salvo proroghe o diversi accordi, il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti territorio ExtraUE e le conseguenze in materia di IVA saranno le seguenti:

- le **cessioni e gli acquisti di beni** tra Italia e Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma **avranno natura rispettivamente di cessioni all'esportazione** (art. 8, DPR 633/72) e **di beni in importazione** (art. 67, DPR 633/72);
- per le di **operazioni non soggette all'imposta** di cui agli artt. da **7 a 7-septies** del DPR 633/72 (ad esempio i servizi generici di cui all'art. 7-ter), variano gli obblighi formali; per le operazioni effettuate si dovrà indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più che si applica l'inversione contabile; per le operazioni passive da registrare ex art. 17, c. 2, DPR 633/72, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo **autofattura e non più integrando la fattura ricevuta** dal prestatore inglese. In ogni caso, decadrà l'obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi di cui all'art. 50 co. 6 del DL 331/93.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e porge cordiali saluti.

Dott. Riccardo Righi